



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

GOLFO DI POZZUOLI (NA) - LOCALITA' LUCRINO SPECCHIO ACQUEO IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ALLA SOCIETA' COOP ROSARIO A.R.L. PER LA PRODUZIONE DI MITILI
--

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** la Concessione Demaniale Marittima nr. 09/2009 del 19/05/2009 rilasciata alla "Rosario Società Cooperativa a.r.l." con sede in Pozzuoli alla via Provinciale Pianura n°41 int. 3 – P.Iva n° 07765560631 per l'installazione di un impianto di allevamento mitili nel specchio acqueo del Golfo di Pozzuoli in località Lucrino per un totale di 20.000,00 mq e la successiva variazione del 27.08.2020 per complessivi mq. 267.400,91;
- VISTA:** la prescrizione dei segnalamenti marittimi 01/21/NA rilasciata dal Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Napoli datata 15.01.2021 ;
- VISTA:** il provvedimento n. 01/2021 rilasciato dal Comune di Pozzuoli in data 12.04.2021 con il quale veniva concessa la proroga fino al 31.12.2033 alla concessione demaniale marittima n. 09/2019 rilasciata in data 19.05.2009 per la realizzazione di un impianto per la produzione di mitili in uno specchio acqueo avente le dimensioni totali di mq. 20.000, e successivamente variata con concessione demaniale marittima del 27/08/2022 per complessivi mq.267.400,81 ubicato nel territorio del Comune di Pozzuoli in località Lucrino;
- VISTA:** la nota della "Rosario Società Cooperativa a.r.l." datata 01.06.2021 con la quale comunicava l'avvenuta installazione dei segnalamenti marittimi prescritti dal Comando Zona Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Napoli
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli, compresa tra la foce del fiume Garigliano e il quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- VISTA:** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul Regolamento internazionale per prevenire degli abbordi in mare (ColReg '72), resa esecutiva con Legge n.1085 del 27.12.1977;
- CONSIDERATA:** la necessità di abrogare l'ordinanza 128/2022 del 27.11.2022 in virtù dell'errata planimetria e posizionamento dei segnalamenti marittimi;

CONSIDERATA: la necessità di garantire il sicuro svolgimento delle operazioni e, nello stesso tempo, di salvaguardare, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nella zona di mare interessata dai lavori di seguito definiti;

RENDE NOTO

che nella **zona di mare ricadente all'interno del Golfo di Pozzuoli (NA)**, in uno specchio acqueo antistante la località **“Lucrino” del Comune di Pozzuoli**, meglio evidenziato nella planimetria allegata, è presente l'**impianto di mitilicoltura in concessione e gestito dalla “Rosario Società Cooperativa a.r.l.”**.

Il predetto specchio acqueo è individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS84 (*datum*) e segnalamenti marittimi:

➤ **1. Primo segnalamento (boa nr.01)**

- a) Posizione: Lat. 40°49.353'N – Long. 014°05.542'E;
- b) Tipologia: segnale speciale;
- c) Supporto: boa;
- d) Colore: giallo;
- e) Miraglio: radarabile ad “X”;
- f) Luce:
 - Altezza: s.l.m.m. : 3 mt;
 - Colore: gialla;
 - Ritmo: **0.5s – 3.5s** = Periodo 4s^(*)
 - Portata nominale: 2 Nm;
 - Visibilità: a giro di orizzonte.

^(*) i caratteri in neretto indicano la durata dei tempi di luce; i restanti la durata delle eclissi.

➤ **2. Secondo segnalamento (boa nr.03)**

- a) Posizione: Lat. 40°49.030'N – Long. 014°06.00'E;
- b) Tipologia: segnale speciale;
- c) Supporto: boa;
- d) Colore: giallo;
- e) Miraglio: radarabile ad “X”;
- f) Luce:
 - Altezza: s.l.m.m. : 3 mt;
 - Colore: gialla;
 - Ritmo: **0.5s – 3.5s** = Periodo 4s^(*)
 - Portata nominale: 2 Nm;
 - Visibilità: a giro di orizzonte

➤ **3. Terzo segnalamento (boa nr.02)**

- a) Posizione: Lat. 40°49.030'N – Long. 014°05.742'E;
- b) Tipologia: segnale speciale;
- c) Supporto: boa;
- d) Colore: giallo;
- e) Miraglio: radarabile ad “X”;
- f) Luce: assente – segnale diurno

^(*) i caratteri in neretto indicano la durata dei tempi di luce; i restanti la durata delle eclissi.

➤ **4. Quarto segnalamento (boa nr.4)**

- a) Posizione: Lat. 40°49.448'N – Long. 014°05.852'E;
- b) Tipologia: segnale speciale;



- c) Supporto: boa;
- d) Colore: giallo;
- e) Miraglio: radarabile ad "X";
- f) Luce: assente – segnale diurno

Per quanto sopra,

O R D I N A

Articolo 1

Interdizione dello specchio acqueo destinato ad impianto di produzione mitili

1. Lo specchio acqueo di cui al "*rende noto*", è interdetto al transito, alla sosta, all'ormeggio alla fonda di qualsiasi unità navale o qualsivoglia attività marittima, compresa la pesca, l'immersione subacquea e la balneazione.

Articolo 2

Transito in prossimità dell'impianto di produzioni di mitili

1. I comandanti e/o conduttori delle unità navali in transito nei pressi dell'impianto per la produzione di mitili, dovranno tenersi a debita distanza dallo stesso e dovranno procedere a lento moto, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento, prestando la massima attenzione e adottando, oltre alle regole della ColReg '72, ogni ulteriore accorgimento suggerito dalla perizia nautica per evitare situazioni di pericolo.

Articolo 3

Deroghe

1. Non sono soggetti ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2:
 - a) i mezzi e il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e delle Forze di Polizia;
 - b) i mezzi e il personale del servizio 118 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di operare in ragione delle finalità istituzionali di competenza;
 - c) le unità facenti capo alla "*Soc. Coop. Rosario A.r.l.*" o dalla stessa incaricate.

Articolo 5

Sanzioni

1. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:
 - a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
 - b) per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso, quale atto dovuto, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione delle attività sopra definite. Pertanto la presente Ordinanza non esime la ditta esecutrice dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.
2. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente

provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché, per gli aspetti di sicurezza della navigazione, ai contenuti delle pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), *vedasi data di registrazione*.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Edoardo RUSSO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82



Nota: la presente rappresentazione cartografica non in scala viene riprodotta al solo scopo di indicare sommariamente l'area della concessione demaniale di cui alla presente Ordinanza.